

Parere dell'Organo di Revisione

Verbale n. 19/19

Il Revisore del Comune di Sant'Anna Arresi

Vista la proposta di delibera di Giunta comunale n. 40 del 30 dicembre 2019, pervenuta in pari data, avente per oggetto *"autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019-2021 e ripartizione risorse fondo 2019"*;

Il Revisore unico del Comune di Sant'Anna Arresi si è riunito per verificare ed esprimere il proprio parere in riferimento alla proposta di delibera di Giunta n. 40.

Visti:

- L'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs n. 165/2001.
- L'art. 40, comma 3 quinquies del D. Lgs 30/3/2001 n. 165 testualmente dispone che " ..le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate ... ";
- L'art. 40, comma sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificati dagli organi di cui all'art. 40 bis, comma 1";
- L'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55 di D. Lgs. N. 150/2009, che dispone che il contratto sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- Che l'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente: " Nelle

more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi a garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- Che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate distinguendole in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende le voci di parte stabile che si aggiungono all'unico importo consolidato riferito al 2017, la seconda (comma 3) ricomprende risorse eventuali e variabili di anno in anno, correlate all'applicazione di diverse discipline contrattuali individuate dallo stesso comma 3;

Vista

- la relazione illustrativa redatta dal responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in data 30 dicembre 2019;
- la relazione tecnico-finanziaria redatta dal responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in data 30 dicembre 2019;

Riscontro

- che gli oneri finanziari derivanti dall'ipotesi di accordo sulla ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 sono coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'Ente.

Visto

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

esprime

parere favorevole alla trasmissione dell'ipotesi di accordo decentrato, da parte del Presidente della delegazione di parte pubblica, per la necessaria verifica da parte della Giunta comunale ed al fine della definitiva sottoscrizione dell'accordo in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio.

Sant'Anna Arresi, 30 dicembre 2019

L'Organo di Revisione

Rietro Soru
